

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1969

che reca modifica alla decisione del Consiglio dell'11 marzo 1969, che definisce un programma di ricerche e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica per l'esercizio 1969, composto d'un programma comune e di programmi complementari

(69/206/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

Articolo unico

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

vista la proposta della Commissione, presentata dopo consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

vista la decisione del Consiglio dell'11 marzo 1969, che stabilisce il programma di ricerche e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica per l'esercizio 1969,

considerando che è sembrato opportuno completare il programma per l'esercizio 1969,

Il programma di ricerche e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica per l'esercizio 1969, allegato I, punto II « Reattori ad acqua pesante », paragrafo a) « programma comune », viene modificato come segue :

a) *Programma comune*

A questo obiettivo viene assegnato un importo di 5,45 milioni di unità di conto, e il limite massimo dell'organico è stabilito a 262 agenti. L'azione prevista riguarda l'esercizio del reattore Essor e alcuni lavori supplementari relativi al circuito multiplo MK 5.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1969

che autorizza la proroga tacita oltre la fine del periodo transitorio di taluni accordi commerciali stipulati da Stati membri con paesi terzi

(69/207/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 ⁽¹⁾, la durata degli

accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi non può oltrepassare la durata del periodo transitorio ;

considerando che per gli accordi che figurano in allegato la proroga tacita è prevista per i prossimi mesi ;

considerando che dall'esame effettuato è risultato che prorogando tacitamente per un anno gli accordi in questione l'applicazione dell'articolo 113 del trattato non sarà ostacolata ;

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

considerando che, pertanto, detti accordi possono essere tacitamente prorogati,

Articolo 2

Gli Stati membri firmatari degli accordi di cui all'allegato sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1969.

Articolo 1

Gli accordi commerciali di cui all'allegato, conclusi da Stati membri con paesi terzi, possono essere tacitamente prorogati per un anno.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

ALLEGATO

Stato membro	Paese terzo	Accordo (titolo e data di stipulazione)	Scadenza dopo la proroga
Germania	Equador	Accordo commerciale, 1 ^o 8. 1953	15. 10. 1970
Germania	Uruguay	Accordo commerciale, 18. 2. 1956	10. 10. 1970
Benelux	Israele	Accordo commerciale, 29. 8. 1958	31. 8. 1970
Italia	Svizzera	Accordo commerciale, 21. 10. 1950	31. 10. 1970
Italia	Danimarca	Accordo commerciale, 12. 7. 1957	14. 7. 1970
Italia	Svezia	Accordo commerciale, 18. 12. 1961	31. 10. 1970
Italia	Paraguay	Accordo commerciale, 8. 7. 1959	23. 1. 1970
Italia	Yemen	Accordo commerciale, 5. 10. 1959	5. 10. 1970
Italia	Libano	Accordo commerciale, 4. 11. 1955	10. 9. 1970
Italia	Cuba	Scambio di note, 9. 9. 1950	9. 9. 1970
Italia	India	Accordo commerciale, 6. 10. 1959 Scambio di note, 7. 7. 1964	30. 6. 1970
Benelux	Portogallo	Accordo commerciale, 24. 5. 1961	30. 9. 1970

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1969

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(69/208/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione di piante oleaginose

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 30.